UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Dipartimento di SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE

Repertorio n. 169/2020
Prot.n. 773 del 14/05 Allegati ____
Anno 2020 tit.VII cl.16 fasc. 1.3

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE

IL DIRETTORE

VISTA la Legge n. 168 del 9/5/1989;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 22 relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
VISTO il D.M. n. 102 del 09/03/2011 con il quale è stato stabilito l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 583 del 08/04/2011;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 2330 del 20/04/2011 che autorizza gli Atenei a bandire gli assegni di ricerca ai sensi delle nuove disposizioni di legge;
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;
VISTE le delibere del Consiglio del Dipartimento di SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE dell'11.12.2019

DISPONE

Art. 1
Numero degli assegni

E' indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di **n. 1 assegno di ricerca** da svolgersi presso il Dipartimento di SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE dell'Università degli Studi dell'Aquila. L'importo annuale dell'assegno di ricerca corrisponde a **€ 23.786,76** comprensivo di tutti gli oneri a carico Ente e percipiente previsti dalla legge.
L'assegno, compresi gli eventuali rinnovi, non può avere complessivamente una durata superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
L'eventuale rinnovo è subordinato ad una positiva valutazione dell'attività svolta da parte del Consiglio della struttura, oltre che alla effettiva disponibilità dei fondi di bilancio.

AREA - 05 - Scienze biologiche
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE PREVALENTE - BIO/09 - Fisiologia
RESPONSABILE SCIENTIFICO – Dott.ssa Rita Maccarone
TITOLO DEL PROGETTO in italiano: Studio dei meccanismi molecolari coinvolti nella malattia di Alzheimer con particolare interesse per l'effetto della curcuma nelle valutazioni in vitro e in vivo.
TITOLO DEL PROGETTO in inglese: Studying the molecular mechanisms involved in Alzheimer's disease with particular interest for the effect of curcuma for in-vitro and in-vivo evaluations.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO IN ITALIANO: La malattia di Alzheimer (AD) è la forma più comune di demenza senile per la quale non esiste nè una diagnosi precoce efficace né una cura risolutiva. La ricerca di nuovi target molecolari è necessaria per aprire nuovi sviluppi terapeutici. Nel presente studio verranno valutati diversi processi molecolari alterati nella malattia di Alzheimer (AD) usando anche estratti di curcuma al fine di studiare un potenziale riequilibrio del sistema omeostatico ossidativo.

Diversi esperimenti in vitro saranno condotti esponendo le linee cellulari ad agenti ossidanti in opposizione al trattamento con estratto di curcuma e misureremo la vitalità cellulare, i marker infiammatori, la dinamica mitocondriale, i miRNA coinvolti nella fosforilazione di Tau, SUMOilazione e Ubiquitinazione, i test di rilascio dei neurotrasmettitori.
Uno studio pilota in vivo permetterà di valutare l'effetto antiossidante di tre formulazioni di curcuma in topi con Taupatia (ceppo transgenico P301L). I campioni di sangue e cervello di animali verranno utilizzati per misurare i marker di stress ossidativo, l'equilibrio ossidante/antiossidante, il rilascio di neurotrasmettitori, i marker infiammatori, SUMOilazione e Ubiquitinazione.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO IN INGLESE: Alzheimer's disease (AD) is the most common form of senile dementia for which no an early diagnosis or an effective cure is known. New molecular targets studies are necessary for the development of innovative therapeutic strategies. The present project aims to evaluate several molecular physio-pathological processes altered in Alzheimer's disease (AD) and the usage of curcuma extracts in order to investigate a re-equilibrating potential of the unbalanced oxidative homeostatic system.
Several in–vitro experiments will be performed by exposing cell lines to oxidant agents opposed to curcuma extract treatment and we will measure cell viability, inflammatory markers, mitochondrial dynamics, miRNA involved in Tau Phosphorylation, SUMOylation, and Ubiquitilation, neurotransmitter release assays.
An in-vivo pilot study will evaluate the potential of three formulations of curcuma to restore the oxidative homeostasis in a Tauopathy (transgenic mice P301L). The brain and blood samples of animals will be used to check oxidative stress markers, oxidant/anti-oxidant balance, neurotransmitter release, inflammatory markers, SUMOylation and Ubiquitilation.

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE: Dottorato di ricerca affine alle Neuroscienze, corredato da un curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento della ricerca
DESTINATARI: Experienced researcher or 4-10 yrs (post-doc)
LINGUA STRANIERA: Inglese
RICHIESTA MOBILITA' INTERNAZIONALE: no

Art. 2
Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

All'assegno di cui al presente bando si applicano:

- in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 Agosto 1984 n. 476, e successive modificazioni e integrazioni (esenzione di prelievo fiscale);
- in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995 n. 335, e successive modificazioni e integrazioni (contribuzione previdenziale);
- in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 (Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca);
- in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

L'Università degli Studi dell'Aquila provvede alla copertura assicurativa per rischio infortuni e per la responsabilità civile.

Art. 3
Requisiti per l'ammissione

1. Gli assegni di ricerca sono destinati a coloro che siano in possesso di un diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. n. 509/1999) o di laurea specialistica/magistrale (ai sensi rispettivamente dei D.M. n. 509/1999 e n. 270/2004), accompagnato da curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. Può essere individuato quale requisito obbligatorio ai fini del conferimento dell'assegno di ricerca, il possesso del dottorato di ricerca

o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da adeguata produzione scientifica. In assenza di tale determinazione, il possesso dei titoli sopra riportati costituirà titolo preferenziale.

2. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che non sia già stato dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente, devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentire alla Commissione giudicatrice di dichiararne l'equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione. I predetti documenti devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, secondo le vigenti norme in materia di ammissione di studenti stranieri a corsi di studio delle Università italiane.

3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando della presente procedura concorsuale per la presentazione della domanda di ammissione.

4. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

5. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure i neolaureati privi di titolo di formazione alla ricerca o di documentata ed idonea esperienza derivante da attività di ricerca già svolta ovvero di curriculum scientifico-professionale adeguato.

6. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo presso le Università, gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'ENEA e l'ASI, nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

7. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo (art. 18 Legge n. 240/2010).

8. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a coloro che partecipano, per tutto il periodo di durata del contratto, a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

9. Al vincitore in servizio presso pubbliche amministrazioni diverse da quelle indicate al 6° comma del presente articolo potrà essere conferito l'assegno previo collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto.

10. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di cui all'art. 22 legge 240/2010 e dei contratti di cui art. 24 legge 240/2010 (*Ricercatori a tempo determinato*), intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 6 del presente articolo, non può in ogni caso superare i dodici anni anche non continuativi.

Art. 4
Domanda e termine

1. La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per il concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina https://pica.cineca.it.
2. L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'auto registrazione al sistema.
3. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.

4. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica, ed includere obbligatoriamente:

denominazione del progetto di ricerca per il quale si intende concorrere;

- curriculum della propria attività scientifica e professionale;
- descrizione dell'attività di ricerca che il candidato intende svolgere nell'ambito del progetto di ricerca per il quale si intende concorrere;
- copia di un documento d'identità in corso di validità.

5. Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

6. Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

7. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

8. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non **oltre le ore 23:59 15/06/2020**

9. La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

- mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);
- chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CAdES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema.

10. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda.

11. In caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.

12. In applicazione delle norme sull'autocertificazione l'Università procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni, ai sensi del T.U. 445/2000.

Art. 5
Titoli e curriculum professionale

Gli aspiranti devono allegare alla domanda:

a. autocertificazione del Diploma di laurea con l'indicazione del voto riportato nell'esame di laurea;
b. autocertificazione del possesso del titolo di dottore di ricerca o del titolo di specializzazione in area medica;
c. autocertificazione del possesso di eventuali altri titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;
d. fotocopia del codice fiscale e del documento di identità;
e. curriculum della propria attività scientifica e/o professionale;
f. pubblicazioni che si ritengono utili al fine della presente procedura selettiva; a queste il candidato dovrà altresì allegare apposita dichiarazione sostitutiva in cui se ne attesti la conformità all'originale.

I titoli dei quali il candidato richiede la valutazione devono essere prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande.

Ai titoli (ad eccezione delle pubblicazioni) redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione

in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

I cittadini non italiani residenti in Italia possono avvalersi delle autocertificazioni di cui sopra, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (Art. 3 comma 2 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

I cittadini non italiani non residenti in Italia non possono avvalersi in alcun modo dell'istituto dell'autocertificazione (Art. 3 comma 3 D.P.R. 445 del 28/12/2000).

Non verranno presi in considerazione i titoli presentati a questa Amministrazione oltre il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione.

Art.6
Commissione giudicatrice

La commissione nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento, sarà composta da un numero di membri compreso tra 5 e 9 individuati tra i docenti del Dipartimento. Senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, la Commissione può avvalersi di esperti revisori di elevata qualificazione, italiani o stranieri, esterni all'Ateneo, che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate.

Al termine della seduta dedicata alla prova orale, la Commissione redigerà apposito verbale contenente un giudizio relativo al colloquio sostenuto da ciascun candidato nonché l'elencazione analitica dei punteggi assegnati, le eventuali esclusioni e la graduatoria di merito.

La commissione dovrà concludere le procedure concorsuali e restituire gli atti alla Segreteria contabile del Dipartimento, entro il **termine di 60 giorni** dalla data di ricezione della documentazione.

Art. 7
Esame di ammissione

Il concorso è per titoli e colloquio.

I criteri, ai fini della valutazione dei titoli, sono determinati dalla Commissione giudicatrice nella prima seduta preliminarmente all'esame delle domande, entro i limiti sotto indicati.

I titoli, cui sono riservati 60 punti su 100, oggetto di valutazione sono i seguenti:

- 20 punti per il dottorato di ricerca o per diploma di specializzazione area medica attinente ai settori disciplinari pertinenti o affini a quello per il quale si concorre;
- fino a 5 punti per il voto di laurea;
- fino a 25 punti per pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato ed altra documentazione attestante attitudine alla ricerca scientifica in settori disciplinari pertinenti o affini a quello per il quale si concorre;
- fino a 5 punti per diplomi di specializzazione (non di area medica), attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea in settori disciplinari pertinenti o affini a quello per il quale si concorre;
- fino a 5 punti per altri titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e la durata dell'attività svolta, comunque non inferiore a 3 (tre) mesi. Detti titoli sono valutabili se collegati ad attività prestate in settori disciplinari pertinenti o affini a quello per il quale si concorre.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano ottenuto almeno 30 punti su 60 nei titoli.

I risultati della valutazione dei titoli, limitatamente ai candidati ammessi, saranno resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio, mediante affissione all'albo della struttura interessata.

Art. 8
Colloquio

Il colloquio, cui è attribuito un punteggio massimo di 40 punti su 100, riguarderà la discussione dei titoli con approfondimento degli argomenti in relazione al Settore Scientifico-Disciplinare nonché la conoscenza della lingua straniera.

Il colloquio potrà essere effettuato eventualmente anche con modalità a distanza attraverso idonei supporti informatici, purché sia riconosciuta con certezza l'identità del candidato e sia garantita la

trasparenza delle procedure.

Per aver accesso all'aula ove si svolgerà il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

Il colloquio si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Il colloquio si intende superato con la votazione di almeno 28 punti.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati e provvede per l'affissione nella sede d'esame.

La data ed il luogo del colloquio sarà comunicato mediante avviso esposto all'albo del Dipartimento con preavviso di almeno 15 giorni. Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione.

Art.9
Graduatoria di merito

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. La votazione complessiva è data sommando al punteggio riportato nella valutazione dei titoli quello attribuito al colloquio. In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il candidato più giovane.

La graduatoria di merito è approvata con decreto del Direttore del Dipartimento e verrà utilizzata in caso di rinuncia del vincitore o di decadenza dal diritto al conferimento per mancata accettazione dell'assegno.

L'assegno, in tal caso, verrà conferito al candidato che, nel rispetto dell'ordine della graduatoria, risulti collocato immediatamente dopo il vincitore.

Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità alla procedura selettiva di cui al presente bando, per cui la graduatoria di merito è utilizzabile esclusivamente nei limiti di cui ai precedenti commi.

Art. 10
Conferimento dell'assegno di ricerca

Il vincitore della procedura selettiva è invitato ad autocertificare:

1) di essere soggetto o meno ad altre forme di previdenza (ENPAM, ecc.);
2) di essere/non essere dipendente di pubbliche amministrazioni;
3) l'apertura di una posizione presso l'INPS per il versamento dei contributi (iscrizione alla gestione separata INPS);
4) il numero di conto corrente per l'accredito dell'assegno;
5) per i cittadini non italiani è necessario il possesso del codice fiscale italiano;
6) di non essere in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio Amministrativo dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240/2010;
7) di non essere iscritto a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale, dottorato con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

Il vincitore sarà tenuto all'atto della stipula del contratto a sottoscrivere dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 3; se trovasi in servizio presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 3, dovrà altresì dichiarare di essere stato collocato in aspettativa senza assegni.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. il vincitore dovrà prendere contatti con il Servizio medico Competente dell'Ateneo (medicocompetente@strutture.univaq.it, 0862/434695-96) per sottoporsi a visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.

I candidati invalidi dovranno produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, delle legge 2 Aprile 1968, n. 482 una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla sua salute ed incolumità ed a quella dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura selettiva saranno soggetti, da parte dell'Università dell'Aquila a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.

Con il vincitore sarà stipulato un contratto di collaborazione della durata indicata nell'art. 1. Tale contratto non configura in alcun modo contratto di lavoro subordinato.
Il vincitore della presente procedura selettiva sarà tenuto a rispettare gli adempimenti previsti dal Regolamento di questo Ateneo per il conferimento dell'assegno per la collaborazione ad attività di ricerca ed in particolare quanto espressamente previsto dagli articoli n.8, 9 e 10 dello stesso (http://www.univaq.it/section.php?id=315).

L'assegno decorre improrogabilmente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto.

Il Responsabile Scientifico è tenuto a comunicare la data di inizio dell'attività di ricerca al Direttore del Dipartimento.

Decadono dal diritto dell'assegno coloro che, entro il termine fissato dall'amministrazione non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito.

Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzione del periodo di godimento dell'assegno verranno consentiti al vincitore che dimostri di dover soddisfare obblighi militari o di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (Decreto Legislativo del 26 Marzo 2001, n. 151).

Coloro che alla data di ricezione della lettera di conferimento dell'assegno, si trovino in servizio militare sono tenuti ad esibire un certificato dell'autorità militare, nel quale dovrà essere indicata la data presumibile in cui avrà termine il servizio stesso.

E' in facoltà del titolare dell'assegno presentare, in luogo del certificato una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. del 28/12/2000 N. 445).

Il titolare dell'assegno dovrà comunque iniziare l'attività di ricerca entro e non oltre 15 giorni dalla data di congedo.

Il differimento dell'inizio dell'attività di ricerca eccezionalmente, potrà essere consentito ove ricorrano motivazioni scientifiche che dovranno essere ritenute valide dal Consiglio di Dipartimento.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi degli artt. 7 e 13 del Decreto Legislativo n. 96 del 30/06/2003 saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione dell'assegno in questione.

Il titolare di assegno deve presentare una dettagliata relazione sull'attività di ricerca svolta da sottoporre al Responsabile Scientifico, con scadenza semestrale.

Il Responsabile Scientifico del progetto è tenuto ad esprimere, in ciascuna relazione il proprio motivato giudizio. Al termine del rapporto di collaborazione, l'assegnista è tenuto a depositare il risultato dell'attività di ricerca presso la segreteria amministrativa del Dipartimento.

Art. 11
Divieto di cumulo, incompatibilità

1. L'assegno non può essere cumulato con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare di assegno.
2. L'assegno è individuale.
3. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, l'assegnista potrà chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi esterni, sentito il parere del Consiglio di Dipartimento, a condizione che l'attività:

- non si configuri in rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato e sia valutata congrua dal Consiglio di Dipartimento, con le attività previste dal progetto di ricerca;
- non sia incompatibile con quanto previsto dalla normativa in generale e dai Regolamenti specifici adottati dall'Università degli Studi dell'Aquila;
- non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare dell'assegno.

L'assunzione di incarichi senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento comporta la decadenza di diritto dall'assegno.

I titolari di assegni di ricerca di area clinica/medica possono svolgere attività clinica, presso strutture sanitarie e/o di ricerca, esclusivamente in relazione alle esigenze del progetto di ricerca. Per lo svolgimento dell'attività clinica è necessario il preventivo consenso del Direttore della struttura sanitaria e/o di ricerca.

4. Gli assegni di ricerca sono incompatibili con la partecipazione, durante tutto il periodo di durata del contratto di cui al presente bando, a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

Art. 12
Frequenza dei titolari di assegno ai corsi di dottorato di ricerca

Il titolare di assegno può frequentare corsi di dottorato di ricerca nei settori disciplinari affini alle attività di ricerca connesse all'assegno, anche in deroga al numero determinato dall'Ateneo, fermo restando il superamento di prove di ammissione. In tali casi l'Università dell'Aquila non è impegnata ad assicurare alcun finanziamento per il proseguimento dei corsi di dottorato oltre il periodo di godimento dell'assegno.

Art. 13
Risoluzione del rapporto

Il contratto può essere risolto in esecuzione di deliberazione del Consiglio di Dipartimento, in caso di grave inadempienza agli obblighi contrattualmente assunti.

Il contratto si risolve automaticamente nelle seguenti ipotesi:

- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo di 10 giorni;
- violazione del regime delle incompatibilità stabilite dall'art. 10 del regolamento;
- valutazione negativa dell'attività di ricerca svolta espressa dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 14
Pubblicità

Il bando relativo alla presente procedura selettiva sarà pubblicato mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università degli Studi dell'Aquila nonché sul sito internet:

- dell'Ateneo (http://www.univaq.it/section.php?id=766)
- del MIUR (http://bandi.miur.it)
- dell'Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess)

Art. 15
Restituzione della documentazione

I candidati possono richiedere, entro tre mesi dal termine di espletamento della procedura di valutazione comparativa, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata a questa Università.

Trascorso tale termine questo Ateneo non è più responsabile della conservazione e restituzione della predetta documentazione.

Art.16
Responsabile del procedimento

Ai sensi del disposto dell'art. 5 della legge 07.08.1990, n. 241, è nominato responsabile del procedimento il segretario amministrativo contabile del Dipartimento di SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE .

Art. 17
Rinvio Normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le disposizioni previste dalle normative citate in premessa.

L'Aquila 14/05/2020

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
f.to Prof. Roberto Giacomelli

Data Pubblicazione Albo: 20/05/2020

Data Scadenza: 15/06/2020

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinchè resti fruibile dai software di ausilio in analogia a quanto previsto dalla legge sull'accessibilità. Il Documento originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.